



COMUNE DI SIZIANO

DISCIPLINA del
MERCATO RISERVATO
alla VENDITA da parte
degli IMPRENDITORI
AGRICOLI LOCALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 24 novembre 2009

Sommario

Art. 1 – Oggetto	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 2 – Soggetti ammessi alla vendita.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 3 – Giorno e orario di svolgimento	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 4 – Domanda di partecipazione	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 5 – Modalità di vendita	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 6 – Iniziative dei produttori	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 7 – Obblighi per la vendita.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 8 – Numero dei posti e graduatorie.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 9 – Sanzioni.....	Errore. Il segnalibro non è definito.

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nei mercati comunali riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.

Art. 2 - Soggetti ammessi alla vendita

1. Possono esercitare la vendita diretta nei mercati di cui all'art. 1 gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:
 - a) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della regione, ovvero alle province extraregionali immediatamente limitrofe;
 - b) vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;
3. possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
2. L'attività di vendita all'interno del mercato, è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27/12/2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

Art. 3 - Giorno e orario di svolgimento

1. Il mercato avrà cadenza quindicinale;
2. Il mercato verrà svolto nella giornata di domenica dalle ore 8,00 alle ore 12,00;

Art. 4 - Domanda di partecipazione

1. Per ottenere l'autorizzazione di vendita all'interno del mercato, ogni interessato deve presentare istanza in carta libera al Sindaco.
Nella domanda devono essere dichiarati:
 - a) La ragione sociale del/o dei richiedenti;
 - b) La tipologia dei prodotti messi in vendita e l'ubicazione dei terreni di produzione;
 - c) La garanzia di porre in vendita i prodotti della propria Azienda e, nel rispetto del limite di prevalenza, prodotti ottenuti nell'ambito territoriale del mercato;
 - d) possesso dei requisiti previsti dall'art.4 comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 5 - Modalità di vendita

1. E' ammessa la vendita di prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;
2. All'interno del mercato è ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie di cui al regolamento n. 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti.

Art. 6 - Iniziative dei produttori

All'interno del mercato, possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.

Art.7 - Obblighi per la vendita

1. I venditori devono mettere in atto le azioni necessarie alla trasparenza dei prezzi e al riconoscimento dell'origine dei prodotti;
2. Per ogni prodotto, oltre alle indicazioni previste per legge, deve essere esposto un cartello leggibile riportante il prezzo per etto e/o per chilo, il prezzo per confezioni di pesatura inferiore, l'indicazione della provenienza del prodotto (ragione sociale dell'azienda agricola, comune di produzione);
3. Alla chiusura dell'attività giornaliera di vendita l'area deve essere lasciata libera, pulita e sgombera da tutte le attrezzature.
4. E' fatto divieto di collocare manufatti o installare attrezzature fisse.

Art. 8 - Numero dei posti e graduatorie

1. L'area mercatale è costituita da n. 10 posti;
2. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:
 1. ubicazione dell'azienda sul territorio del comune;
 2. anzianità iscrizione albo agricoltori diretti;
 3. l'eventuale esistenza di modalità di organizzazione che favoriscano la tutela dell'ambiente (per esempio, l'utilizzo obbligatorio di sacchetti in "mater-bi", la preferenza verso prodotti a basso impatto ambientale e di prossimità, etc.);

Art. 9 - Sanzioni

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00 con la procedura di cui alla legge 689/1981 e successive modifiche.
2. In caso di recidiva, che si realizza con la commissione di due sanzioni, si procederà alla revoca dell'autorizzazione, anche nel caso del pagamento delle sanzioni.

Art. 10 - Esenzioni

Gli utilizzatori dell'area mercatale sono esentati dal pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico, a condizione che l'area venga lasciata libera da rifiuti di ogni genere.